



ALLEGATO A alla Dgr n. 437 del 31 marzo 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE PER LA PREPOSIZIONE DELL'AVV. FRANCO BOTTEON, DIRIGENTE REGIONALE, ALL'UFFICIO DI DIRETTORE DEL PARCO.

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, qui rappresentata da _____ della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori ed il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile qui rappresentato dal presidente Sig. Nicola Torresan, nato a Treviso (TV), il 5 novembre 1982, a quanto infra autorizzato in qualità di presidente dell'Ente parco, giusta decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 11 dicembre 2012.

PREMESSO:

- che la Regione del Veneto ha istituito, con Legge Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991, il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, quale ente strumentale;
- che il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, di seguito Ente Parco, attualmente si trova senza la figura del Direttore in quanto l'incarico del precedente è scaduto;
- che l'Ente Parco ha la urgente necessità di individuare un soggetto in grado di coprire temporaneamente l'ufficio di Direttore;
- che con nota prot. 91 del 12 gennaio 2015 l'Ente Parco ha chiesto alla Regione del Veneto di provvedere all'individuazione di un dirigente regionale cui affidare l'incarico di Direttore ad interim dell'Ente Parco stesso;
- che la Regione del Veneto in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 2126 del 19 novembre 2013 "Disposizioni in merito all'individuazione della figura con la funzione di Direttore degli Enti Parco regionali nelle more dell'approvazione del P.D.L. n. 286 e nell'ambito degli atti di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione del Veneto emanati con D.G.R. n. 1841 dell'8.11.2011, prorogati con D.G.R. n. 769 del 2.5.2012, D.G.R. n. 2563 dell'11.12.2012 e D.G.R. 907 del 18.6.2013", con D.G.R. n. ____ del _____, ha individuato l'avv. Franco Botteon, Dirigente amministrativo S.V. Azienda Ospedaliera di Padova in comando presso la Regione Veneto – Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
- che l'assunzione da parte dell'avv. Franco Botteon dell'incarico temporaneo dell'ufficio di Direttore dell'Ente Parco, per il quale egli è stato individuato in considerazione della particolare esperienza e competenza tecnico-professionale acquisita, è collegata alla rappresentanza di interessi della Regione e perciò rientra tra le attività che, in base all'accordo intervenuto tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per la disciplina delle attività extra impiego svolte da dipendenti della Regione del Veneto, e recepito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto 26 maggio 2004, n. 1631, non sono oggetto di preventiva autorizzazione e possono essere svolte in orario di servizio;
- che per gli incarichi conferiti a dirigenti della Regione in conseguenza dell'ufficio ricoperto, l'art. 12 dell'accordo sindacale sopra citato fissa il principio dell'onnicomprendività della retribuzione, per cui il trattamento economico ad essi spettante remunera qualsiasi incarico conferito in ragione del loro ufficio,

per tale intendendosi, fra gli altri, anche quello attribuito da altri enti il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'Amministrazione regionale;

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Al fine di supplire la carenza di organico dell'Ente Parco, la Regione del Veneto conferisce l'incarico di Direttore ad interim dell'Ente Parco all'avv. Franco Botteon, Dirigente amministrativo S.C. Azienda Ospedaliera di Padova in comando presso la Regione Veneto – Sezione Controlli Governo e Personale SSR, individuato, ai sensi della D.G.R. 2126 del 19.11.2013, con D.G.R. n. _____ del _____.

Art. 2 – Modalità operativa

Con il presente atto i due Enti convenzionati prevedono che l'orario di lavoro del Dirigente regionale Avv. Franco Botteon, sia improntato a criteri di estrema flessibilità gestionale, in maniera tale per cui il dipendente stesso suddivida la propria attività nell'ambito massimo di 36 ore settimanali, nel modo più confacente alle esigenze di entrambi gli Enti, previo accordo, anche informale.

L'avv. Franco Botteon svolge l'incarico di Direttore ad interim dell'Ente Parco al di fuori delle funzioni pertinenti all'ufficio ricoperto presso la Regione, ma nell'interesse della Regione stessa e perciò in orario di lavoro e senza necessità di successivo recupero delle ore lavorate presso l'Ente Parco.

L'attività lavorativa sarà prestata dall'avv. Franco Botteon presso l'Ente Parco indicativamente per n. 21 ore suddivise in 3 giorni lavorativi alla settimana; individuati, di regola, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì.

Art. 3 – Gestione del rapporto di lavoro: ferie e permessi

L'avv. Franco Botteon non instaura alcun rapporto di servizio con l'Ente Parco, né si trova con esso in rapporto di subordinazione a nessun titolo.

Le assenze dal lavoro dell'avv. Franco Botteon per ferie e permessi saranno autorizzate dalla Regione del Veneto, previo accordo, anche informale, con l'Ente Parco.

Art. 4 – Rapporti finanziari

Al dipendente verrà applicato il contratto di comparto in vigore, fermo restando il principio dell'onnicomprendività della retribuzione, per cui il trattamento economico ad esso spettante remunera qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio ricoperto, per tale intendendosi, fra gli altri, anche quello attribuito presso altri enti il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'Amministrazione regionale.

Le spese di missione e trasferte effettuate dall'avv. Franco Botteon nell'espletamento dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco, regolarmente documentate, saranno rimborsate direttamente dall'Ente Parco al Direttore.

Le spese di trasferta verranno calcolate dalla abituale dimora alla sede operativa dell'Ente Parco.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione avrà una durata di mesi sei (6) che decorrono dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

La stessa potrà essere risolta prima della scadenza del termine di cui sopra per una delle seguenti cause:

1. previo accordo tra i due Enti convenzionati, con adozione di appositi atti deliberativi da parte dell'organo esecutivo di entrambe le amministrazioni;
2. per recesso unilaterale da parte di uno dei due Enti, da deliberarsi con apposito atto dell'Organo Esecutivo, da inviare all'altro Ente rispettando un termini di preavviso non inferiore a 60 giorni;
3. per rinuncia del dipendente all'incarico.

Art. 6 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla disciplina normativa e contrattuale vigente in materia.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione del Veneto

Sezione Parchi Biodiversità Programmazione
Silvopastorale e Tutela dei Consumatori

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Il Presidente
Sig. Nicola Torresan

Venezia,